Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 1° febbraio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 156

MEDAGLIA DI BRONZO

ZICHITTELLA Antonio di Ignazio e di Crini Caterina, da Marsala, classe 1917, sergente maggiore di artiglieria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, scelta senza esitazione la via dell'onore e del dovere, entrava a far parte del Fronte militare della resistenza e si distingueva per capacità organizzative ed attività di comando. Pregevoli doti di combattente accorto, deciso e valoroso, dimostrava in ripetute azioni di sabotaggio e nel condurre un attacco contro la scorta di un convoglio ferroviario, riuscendo a liberare internati civili e militari. — Zona di Bracciano, settembre 1943-giugno 1944.

(5423)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° febbraio 1951, n. 26.

Modificazione all'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1951-52, il termine stabilito dall'art. 34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, per la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, è prorogato al 28 febbraio 1951.

Art. 2.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è sostituito dal seguente:

Articolo unico. — « Ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento non oltre il giorno della esposizione finanziaria e, in ogni caso, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1950.

Modificazioni alle circoscrizioni dei Compartimenti marittimi di Venezia e Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che consente di apportare modifiche con decreto Ministeriale alla tabella delle circoscrizioni marittime per quanto riguarda gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia;

Decreta:

1. — E' istituita a Iesolo (Compartimento marittimo di Venezia) una Delegazione di spiaggia di 2ª classe.

2. — La Sezione staccata di Canneto (Compartimento marittimo di Messina) è soppressa ed in sua vece è istituita la Delegazione di spiaggia di Canneto di 1ª classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1951
Registro Marina mercantile n. 17, foglio n. 32.

(420)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1950.

Nomina dei componenti il Comitato ed il Collegio dei revisori di cui rispettivamente agli articoli 12 e 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, sulla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto lo statuto dell'Ente suddetto, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, sull'aumento di capitale dell'Ente stesso;

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Considerata la necessità di costituire il Comitato ed il Collegio dei revisori previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 14 della sopra citata legge 8 luglio 1950, n. 640;

Viste le designazioni fatte ai sensi dei richiamati articoli 12 e 14 della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, nelle premesse citata, è composto dai signori:

1) Giorgi dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

2) Bellini rag. Italo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) Castana dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Marcucci ing. Armando, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

5) Menegatti dott. Demetrio, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

6) Bevilacqua rag. Riccardo e Lattanzi ing. Paolo, in rappresentanza dell'Ente Nazionale Metano;

7) Verani Borgucci ing. Pietro, per i produttori di gas metano;

8) Samoggia Mario, per i distributori e trasportatori di gas metano;

9) Righetti dott. Mario e Giarratana ing. Alfredo, per i proprietari di bombole.

Le funzioni di presidente del Comitato sono affidate al dott. Guido Giorgi, ispettore generale al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori di cui all'art. 14 della menzionata legge 8 luglio 1950, n. 640, è composto dai signori:

Corbo dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giordano dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Serrone dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 354. — BRUNO

(379)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Potenza, Acerenza, Anzi, Atella, Avigliano, Banzi, Baragiano, Bella, Barile, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Casalnuovo Lucano, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corletto Perticara, Episcopia, Fardella, Forenza, Francavilla Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Melfi, Missanello, Muro Lucano, Nemoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Fele, San Martino d'Agri, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio Lucano, Venosa, Viggianello, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Potenza, Acerenza, Anzi, Atella, Avigliano, Banzi, Baragiano, Bella, Barile, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Casalnuovo Lucano, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corletto Perticara, Episcopia, Fardella, Forenza, Francavilla Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Melfi, Missanello, Muro Lucano, Nemoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Fele, San Martino d'Agri, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Ca-

stalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio Lucano, Venosa, Viggianello, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(394)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Udine, Aiello, Amaro, Ampezzo, Andreis, Aquileia, Arba, Arta, Artegna, Arzene, Attimis, Aviano, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Barcis, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Budoia, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Caneva, Carlino, Casarza, Cassacco, Castelnuovo del Friuli, Castione di Strada, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chions, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Erto e Caso, Faedis, Fagagna, Fanna, Fiume Veneto, Fiumicello, Flaibano, Fontanafredda, Forgaria, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto Valbruna, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Montereale Cellina, Meduno, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Pasiano, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Resia, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Sacile, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, Santa Maria la Longa, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Savogna, Sedegliano, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Topogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo, Valvasone, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Zuglio, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica, del commercio, trasporti e comunicazioni involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria, della manovalanza generica, del commercio, trasporti e comunicazioni dei comuni di Udine, Aiello, Amaro, Ampezzo, Andreis, Aquileia, Arba, Arta, Artegna, Arzene, Attimis, Aviano, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Barcis, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Budoia, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Caneva, Carlino, Casarza, Cassacco, Castelnuovo del Friuli, Castions di Strada, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chions, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Erto e Caso, Faedes, Fagagna, Fanna, Fiume Veneto, Fiumicello, Flaibano, Fontanafredda, Forgaria, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto Valbruna, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Montereale Cellina, Meduno, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Pasiano, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Precenicco, Preo-

ne, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Resia, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Sacile, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, Santa Maria la Longa, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Savogna, Sedegliano, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo, Valvasone, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Zuglio, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(395)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati del comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori del comune di Campiglia Marittima (Livorno) appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica del comune di Campiglia Marittima (Livorno) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(398)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Altissimo, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Calvene, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Costabissara, Crespadoro, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Molvena, Montebello Vi-

centino, Monte di Malo, Montegalda, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Posina, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sarego, Schiavon, Solagna, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Tonezza, Trissino, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Vicenza, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Altissimo, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Calvene, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Costabissara, Crespadoro, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Molvena, Montebello Vicentino, Monte di Malo, Montegalda, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Posina, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sarego, Schiavon, Solagna, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Tonezza, Trissino, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Vicenza, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Modificazioni ai precedenti decreti di autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale denominata « Valle d'Oro » di Crodo.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, con decreto n. 599 del 28 dicembre 1950, n. 549, veduto l'art. 12 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, ha autorizzato modifiche ai precedenti decreti Ministeriali che autorizzano lo smercio dell'acqua minerale « Valle d'Oro » di Crodo, determinando le caratteristiche delle etichette che dovranno servire per contrassegnare le bottiglie di tale acqua minerale come segue:

« Le etichette che serviranno per contrassegnare le bottiglie per lo smercio dell'acqua minerale « Valle d'Oro » saranno sia per le bottiglie da un litro, sia per le bottiglie da mezzo litro, sia per quelle di un quarto di litro uguali per disegni e diciture. Però per le bottiglie da un litro avranno le dimensioni di cm. 24 e mezzo per 11 e mezzo, per quelle da mezzo litro: cm. 21 per 10, per quelle da un quarto di litro: cm. 16 e mezzo per 8.

Le etichette corrisponderanno a quelle descritte nel decreto Ministeriale 29 dicembre 1936, n. 202, però sarà evitato nello spazio centrale in fondo azzurrino con fregi ed i tre spazi dell'etichetta (due laterali ed uno centrale) saranno tutti con fondo bianco.

Per quanto ha riferimento ai dati analitici, saranno sostituiti i dati del gennaio e maggio 1929 con quelli del prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto chimico dell'Università di Roma in data 21 dicembre 1949, e con quelli del prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano in data 5 aprile 1950.

Le etichette porteranno l'indicazione dei decreti Ministeriali di autorizzazione 10 luglio 1931, n. 169, 20 dicembre 1936, n. 202, e del presente decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 28 dicembre 1950, n. 549 ».

(405)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 dicembre 1950, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla signora Vida Luigia in Moncaro, la donazione di una metà della propria quota, corrispondente ai 28/1848mi della particella 367/1, rappresentante la strada di accesso al fondo da acquistarsi dall'Ente predetto, per la erigenda Casa della Madre e del Bambino di Gorizia.

(407)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1950, è stato annullato il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bonomi Eugenio, avverso le deliberazioni della Giunta comunale e dell'ordinanza di esecuzione del sindaco di Novara, relative alla disciplina della vendita del latte alimentare.

(408)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione al piano di ricostruzione di Cassino

Con decreto Ministeriale 20 novembre 1950, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Cassino, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1946, e prorogato una prima volta fino al 21 novembre 1950, è stato prorogato fino al 21 novembre 1954.

(413)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) di un mutuo di L. 145.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(440)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.621.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 26

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,86	» Trieste	624,85
» Napoli	624,825	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 1° febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id 3,50 % 1902	68,60
Id 3 % lordo	49 —
Id 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	73,65
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,30
Id 5 % (Ricostruzione)	89,575
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,15
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) dec. 1-2-51	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Gorizia, con sede in Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Gorizia in data 10 marzo 1950, n. 1893, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ad esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
De Pasquale dott. Felice, vice prefetto.

Membri:
De Ghigi prof. Melchiorre;
Polettini prof. Bruno;
Babudieri prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;
Denes prof. Giulio.

Segretario:
Portelli dott. Massimo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Padova.

Roma, addì 2 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(319)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 22 febbraio 1949, n. 6481, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Antonucci dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;
Arrigoni prof. dott. Riccardo, docente di patologia medica;
Pazzagli prof. dott. Raffaello, docente di patologia chirurgica, primario dell'ospedale civile di Arezzo;
Meacci dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Russo dott. Carmelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(316)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 25 luglio 1949, n. 1055, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

Balice dott. Leone, vice prefetto.

Componenti:

Sarri dott. Umberto, medico provinciale;
Ortali dott. prof. Oreste, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna;
Baldassarri dott. Michele, libero esercente specializzato in ostetricia;
Della Sensitiva Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Messina dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(318)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Terragnolo

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Terragnolo ha rinunciato alla nomina;
Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III.*a* il dott. Fellin Eduino ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Fellin Eduino è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Terragnolo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 16 gennaio 1951

Il Commissario del Governo: BISIA

(348)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 4200 in data 14 febbraio 1950, che approva la graduatoria delle candidate a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;
Visti i decreti prefettizi n. 4200 del 27 febbraio 1950, numero 14071 del 31 maggio 1950, n. 1700 del 3 luglio 1950, n. 26000 dell'11 ottobre 1950 e n. 30000 del 23 novembre 1950, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso su menzionato;
Viste le note di rinunzia delle ostetriche nominate titolari delle condotte rispettivamente nei comuni di San Secondo, Bardi (frazione Noveglia di Gravago), Sala Baganza, Parma (Golese), Pellegrino Parmense; Soragna, Zibello e Compiano;
Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuove sanitarie concorrenti;
Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti sanitarie sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

Ablondi Lea: San Secondo (condotta unica);
Tinti Emilia: Bardi (2ª rondotta Noveglia di Gravago);
Ghinelli Ernestina: Sala Baganza (condotta unica);
Cavatorta Gina: Golese (Parma);
Pinetti Giuseppina: Pellegrino Parmense (condotta unica);
Corradi Delinda: Soragna (condotta unica);
Moggia Angela: Zibello (condotta del capoluogo);
Romin Giuseppina: Compiano (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 16 gennaio 1951

Il prefetto: MENEGHINI

(415)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.